

Art. 15.

« I provvedimenti di trasformazione autorizzati dalla presente legge qualora importino obbligo agli enti locali di corrispondere un contributo suppletivo devono essere preceduti dal parere della Commissione istituita coll'articolo 11 del Regio decreto 3 agosto 1909, n. 630.

« I trasporti di fondi occorrenti nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione in attuazione dei provvedimenti di trasformazione di scuole medie o normali sono effettuati con decreto del ministro del tesoro nella misura corrispondente alla spesa effettiva necessaria al mantenimento della scuola di nuova formazione, salvo la costituzione a parte del fondo pei concorsi dello Stato disposti dall'articolo 9 della presente legge a vantaggio dei comuni che istituiscono corsi tecnici complementari. Ove però la nuova scuola importi una spesa maggiore, non sarà trasportata al capitolo di sua competenza se non la somma corrisposta alla spesa effettiva sostenuta nell'anno scolastico precedente per il mantenimento della scuola che si trasforma ».

(È approvato).

Art. 16.

« Gli insegnanti delle scuole trasformate sono conservati nei rispettivi ruoli a tutti gli effetti amministrativi ed i posti che eccedano quelli corrispondenti agli organici, saranno compensati con le prime vacanze che si verificheranno ».

(È approvato).

TITOLO III.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 17.

« Nel caso di trasformazione degli Istituti di cui al titolo I della presente legge, per quanto riguarda la sistemazione del personale direttivo ed insegnante e delle istitutrici con o senza insegnamento, saranno seguite le norme da stabilirsi nel regolamento, purchè il personale medesimo sia stato assunto in servizio con nomina regolare, e salve le prescrizioni che il regolamento stabilirà a riguardo di coloro che non avessero i titoli di abilitazione prescritti ».

Gli onorevoli Dello Sbarba e Montauti hanno presentato a quest'articolo 17 il seguente emendamento :

« Dopo le parole: assunto in servizio nomina regolare, aggiungere: od, in di di nomina regolare, prestino, da almeno triennio, lodevole servizio ».

L'onorevole Dello Sbarba ha facoltà di svolgerlo.

DELLO SBARBA. Permetta la Camera che io insista sopra un emendamento che non lieve importanza e alla cui attuazione è legata pur troppo la posizione di un numeroso e benemerito personale insegnante.

L'articolo 17, di cui fu data lettura, tiene una disposizione, le cui conseguenze possono essere assai gravi, sia dal punto di vista giuridico che dal punto di vista umano.

Dice l'articolo che per la sistemazione del personale direttivo ed insegnante e delle istitutrici insegnanti o meno, saranno seguite le norme da stabilirsi nel regolamento purchè (noti la Camera la rigorosa disposizione) il personale medesimo sia stato assunto in servizio con nomina regolare.

Ebbene, se noi, onorevoli colleghi, avessimo sceremo questa disposizione così com'è nuda e cruda senza cioè emendarla con l'aggiunta che io ed il collega Monti (che conosciamo lo stato di molti dei nostri istituti, specie di quelli di Toscana) abbiamo appunto proposto, noi rischiamo di mettere sul lastrico gran parte del personale attuale, e direi quasi la maggior parte.

Sì, onorevole ministro, è proprio ciò che è al suo cuore ed alla sua equità che io mi rivolgo.

Da tempo lungo, da circa il 1900, si è commesso un errore, le nomine di questo personale si fanno più regolarmente e pare che ci si accada più propriamente da quando il ministro si trovò alle prese con alcune insegnanti che, assunte con decreto ministeriale e dalle amministrazioni locali, a torto o a ragione, licenziate, esso dovette durare fatica molta per collocarle, come ne avevano diritto, altrove.

Alcuno dei capi divisione potrà narrare meglio che io qui non potrei, la storia di questo travaglio. Quello che è certo è che da allora si pensò bene di sopprimere le nomine per decreto ministeriale e si lasciò alle amministrazioni facessero, come suol fare, le cose in famiglia.

Molta parte del personale, che insegna da molti anni, e anni non ha neppure una lettera di comunicazione vera e propria in forma ufficiale, ma un bigliettino confidenziale del commissario dell'istituto o del suo direttore.